

## **RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN EUROPA: UN CONFRONTO TRA TUTTI E 28 GLI STATI DELL'UNIONE ORMAI INDIFFERIBILE**

*Commento breve alle slides proiettate per il Gruppo Europa - Osservatorio Milano, nell'ambito dell'Assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile in Italia tenutasi a Milano dal 27 al 29 maggio 2016, in tema di danni immateriali risarcibili ai congiunti in caso di decesso istantaneo della vittima primaria in incidente stradale, a cura di Silvia Toffoletto*

### **Premessa – il ruolo dell'interprete**

L'elaborazione normativa a livello comunitario risulta di sicura complessità, per il numero dei protagonisti coinvolti e per la complessità delle normative nazionali, eppure, fin dalle origini, apparve chiaro, che se di un mercato unico europeo si doveva parlare, il suo funzionamento sarebbe dipeso anche da regole e norme *comuni*.

Oggi si può dire che la normazione “dall'alto” attraverso Regolamenti e Direttive dell'Unione Europea ha uniformato una molteplicità di settori importanti per l'economia europea, ma pur tuttavia la parte armonizzata per via legislativa rappresenta ad oggi ancora una minima componente, rispetto al lungo percorso da intraprendere.

Anche la diversità delle lingue, spesso non costituisce un semplice ostacolo formale, ma talvolta sostanziale, essendo il linguaggio giuridico carico di secoli di storia e di interpretazioni, ove la *stessa* parola finisce per evocare, in base all'area geografica, concetti e contenuti assolutamente *difformi*.

Tuttavia in questo sforzo, in questa tensione “verso l'uniformità” anche l'interprete può dirsi chiamato oggi ad esprimere il suo contributo, con una “convergenza” che si attua a diversi livelli: dalla conoscenza e dal rispetto del sistema gerarchico delle fonti che deve tener conto della normativa di emanazione comunitaria, con un'attenzione particolare all'opera interpretativa della Corte di giustizia, per arrivare ad un ruolo dell'interprete che veda la sua opera guidata dai principi di ispirazione comuni, da declinare, nella quotidianità dell'opera ermeneutica, in modo *omogeneo* tra i diversi Stati dell'Unione.

### **Principi guida unitari della Corte di Giustizia e applicazioni diversificate su base nazionale in materia di danni immateriali risarcibili ai CONGIUNTI a seguito di decesso immediato durante un incidente stradale della vittima primaria**

Nella scelta della tipologia dei grafici da rammostrare all'Assemblea nazionale degli Osservatori, nell'ambito della corposa raccolta dei dati che ha coinvolto il Gruppo Europa dell'Osservatorio di Milano, si è scelto di dare la preminenza al punto di vista del cittadino dell'Unione.

Si è voluto, in altri termini, analizzare per un istante la situazione dal punto di vista del “fruitore” del servizio di giustizia, l'utente che non conosce il percorso logico-storico per cui è stato raggiunto un determinato risultato, ma che vede, appunto, solo il risultato.

L'analisi condotta dal Gruppo Europa-Osservatorio Milano, in primo luogo si distingue per la completezza, avendo raccolto i dati di tutti e 28 gli Stati dell'Unione Europea, dall'altro, porta alla luce delle differenze macroscopiche da Stato a Stato forse a non tutti note.

Si pongono in evidenza quattro grafici, in cui vengono illustrati tre casi uguali per ognuno dei 28 Stati dell'Unione, ove è stata presa in esame la liquidazione del danno immateriale ai congiunti in caso di decesso istantaneo della vittima primaria in incidente stradale, da cui emergono evidenti diversità di trattamento (prime cinque slides).

I motivi alla base delle diverse discipline dei singoli Stati verranno poi analizzate in separata sede, in uno studio molto più complesso e articolato.

Il punto di partenza dell'analisi, dati i risultati riscontrati, è stato il SE in tutti gli Stati membri esistesse il riconoscimento di tale diritto e, considerato che la materia non è ancora stata oggetto di armonizzazione, quale l'opera interpretativa della Corte di giustizia e i principi generali di diritto sul tema.

Sul punto si può brevemente ricordare, in ambito RCA, che la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-277/12 conclusasi con sentenza del 24.10.13, essendo chiamata a decidere, a seguito di rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte nazionale lettone, se gli artt. 3 par. 1 della prima direttiva in tema di assicurazione RCA (direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24.04.1972) e art. 1 par. 2 della seconda direttiva RCA (Direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30.12.83) debbano essere interpretati nel senso che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli debba coprire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime decedute in un incidente stradale, al paragrafo 41) della sentenza, dopo lungo argomentare, così ha concluso:

*“Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente alle direttive prima, seconda e terza figurano i danni immateriali il cui risarcimento è previsto a titolo di responsabilità civile dell'assicurato dal diritto nazionale applicabile alla controversia”, in tal modo certificando l'esistenza della figura del danno immateriale e della sua risarcibilità (di spettanza della normativa nazionale, ma alla luce dei principi comunitari).*

Nella sentenza citata la Corte di Giustizia ha fatto quindi chiarezza sull'interpretazione della norma comunitaria, stabilendo che il danno immateriale rientra tra le voci di danno risarcibili e che i limiti di massimale sono quelli imposti dalla norma comunitaria, ricordando, pur nella competenza nazionale della materia, il principio dell'“effetto utile” rispetto alla normativa comunitaria.

Ora, nella *seconda slide* sono presi in considerazione i valori massimi liquidati in ogni singolo Stato nei tre casi morte ivi indicati; nell'asse orizzontale sono indicati i 28 Stati dell'Unione, nell'asse verticale i valori monetari in Euro (con conversione per gli Stati che non adottano tale moneta).

Come si può notare, accanto ad una zona centrale di Stati membri, la cui *prassi liquidativa massima* si attesta mediamente tra € 20.000,00 e € 100.000,00, vi sono due zone estreme, - che vanno a toccare in senso verticale gli estremi dell'asse cartesiano-, di Stati che toccano i valori estremi di € 0 da un lato e di oltre € 300.000,00 dall'altro.

Le ipotesi estreme attestate sui valori pari a Euro 0,00 sono oggetto di studio e valutazione nei singoli Paesi (progetto di legge di modifica nei Paesi Bassi, Malta e Germania).

L'ipotesi estrema attestata sui valori massimi (€ 300.000,00) è oggetto di valutazione legislativa da lungo tempo, allo stato con valori adottati per via giurisprudenziale (Italia).

Nella terza, quarta, quinta slides, si possono vedere anche le liquidazioni minime per i tre singoli casi rappresentati singolarmente, con liquidazioni che nei due estremi verticali dell'asse cartesiano, oscillano tra € 0 e € 160.000,00.

Le forti differenze non possono che far riflettere.

Ad una prima breve riflessione si può dire che, se l'obiettivo da porre al centro è il cittadino dell'Unione, occorrerà un forte ruolo dell'interprete/giurista, un forte dialogo tra Corti, con una conoscenza reciproca dei dati e una contaminazione di riflessioni reciproche, per giungere ad una convergenza, nell'obiettivo comune della libera circolazione delle persone e della omogeneità di trattamento all'interno dell'Unione Europea.

Dal punto di vista del giurista occorrerà risalire alle fonti, alle origini del pensiero e delle prassi liquidative, per dar conto al cittadino europeo di diversità così marcate, con *un'esigenza ormai indifferibile* di armonizzazione della materia.

### **Effettività di tutela**

*Binomio diritto - effettività di tutela.*

Le ulteriori slides sono riproduzioni di grafici pubblicati in data 11.04.2016 nell'ambito del "Quadro di valutazione UE della giustizia 2016" (The 2016 EU justice scoreboard) dalla Commissione dell'Unione europea, che nel comunicato stampa nella versione italiana riporta come sottotitolo:

*"Imparare gli uni dagli altri come migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali".*

Non solo diritti, quindi, ma effettività di tutela, con un confronto che verrà approfondito anche grazie agli ospiti stranieri di questa sessione di lavori e dalle loro slides.

Un grazie per l'attenzione.

Milano, 27 maggio 2016

*Silvia Toffoletto  
avvocato in Milano*